

## DOCUMENTO INFORMATIVO RAPPORTO SOCIALE

### INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO

**Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa** (di seguito ACT)

Sede legale in **Firenze – Via della Romagna Toscana, 6**

Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**

E-mail: [act@artigiancredito.it](mailto:act@artigiancredito.it)

sito internet: [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

### CHE COS'E' IL RAPPORTO SOCIALE

**Artigiancredito** è un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) con forma giuridica di società cooperativa, non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente.

Artigiancredito svolge in via prevalente attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, come meglio definita in legenda.

#### AMMISSIONE DEL SOCIO

L'ammissione dei soci è fatta su domanda scritta degli interessati ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Possono far parte di ACT:

- a) le imprese e i rispettivi consorzi aventi sede o unità operative nel territorio italiano aventi i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di artigianato;
- b) le micro, piccole e medie imprese non artigiane aventi sede o unità operative nel territorio italiano;
- c) le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati aventi sede o unità operative nel territorio italiano.

Possono altresì far parte di ACT i soci sovventori.

Non può far parte di ACT l'impresa fallita o in liquidazione o che abbia in corso procedure concorsuali, né il cui titolare abbia riportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

#### II RECESSO DEL SOCIO

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali che non abbiano rapporti mutualistici in corso. Oltre che per le cause inderogabili di cui all'articolo 2437 del codice civile, il recesso è ammesso per:

i) i soci per i quali siano maturate o siano imminenti le condizioni per la decadenza;

ii) i soci che si trovino in comprovato stato di necessità;

iii) i soci a cui sia stato rifiutato dai competenti organi un rapporto mutualistico richiesto.

Il recesso non può essere parziale e deve essere motivato, e avviene su domanda del Socio.

In tutti i casi diversi da quelli previsti all'articolo 2437, comma 1, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione può rifiutare il recesso per ragioni di stabilità della dotazione patrimoniale, in particolare, qualora i conseguenti rimborsi dovessero eccedere l'apposito plafond stanziato annualmente e autorizzato dall'Autorità di Vigilanza.

#### RISCHI

Il rischio che grava sul Socio è quello di non ottenere il rimborso della quota sociale a causa di incapacienza del plafond stanziato o a causa della stabilità della dotazione patrimoniale.

Il rimborso della quota sociale versata può ridursi in proporzione alle perdite imputate al capitale.

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare la decadenza nei confronti dell'impresa per la quale sono venuti meno i requisiti d'accesso ovvero sono intervenute le cause di inidoneità o di incompatibilità.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Socio deve versare gli importi **al momento della presentazione della domanda** di ammissione a Socio:

Diritto di iscrizione: € 50,00

Quota sociale: € 250,00

L'importo della quota sociale deve essere commisurato alle prestazioni effettuate in favore del Socio, pertanto, quest'ultimo dovrà integrare la quota sociale nella seguente misura dello **0,70%** del valore nominale originario complessivo dei finanziamenti garantiti in essere, comprensivo dell'importo nominale dei finanziamenti oggetto della nuova domanda, entro i limiti di un valore minimo di € **250,00** e massimo di € **5.000,00**. L'eventuale integrazione della quota sociale deve essere versata entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

Nel caso di rinuncia alla garanzia prima della delibera della Banca, o nel caso che la Banca, a favore della quale è stata rilasciata la garanzia, delibera di non concedere il finanziamento, il Socio può usufruire dell'eventuale integrazione della quota sociale già versata ad ACT per successive domande di garanzia o, in alternativa, chiederne il rimborso.

## LEGENDA

**Garanzia collettiva fidi:** garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

**PMI (micro, piccola e media impresa)** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.